

N. R.G. 1506/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1506/2019** promossa da:

(C.F. CPHCTL91B11Z129F), con il patrocinio dell'avv. MANGIONE  
STEFANIA e dell'avv. ALLERI CLELIA (LLRCLL85A71L188G) VIA SAN FELICE N. 6  
BOLOGNA; PIZZUTI FRANCESCO (PZZFNC83S17G942K) VIA SAN FELICE 6 40100  
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA presso il  
difensore avv. MANGIONE STEFANIA

**RICORRENTE**

contro

**CONVENUTO**

**OGGI CANCELLATA**

**CONVENUTO-CONTUMACE**

Avente ad oggetto: retribuzione

**CONCLUSIONI**

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza che precede..



### FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10.6.2019, [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, le società [redacted] s.c. in liquidazione e [redacted] esponendo:

- di aver lavorato quale dipendente e socio lavoratore della Bird Logistic soc. coop. in liquidazione dal 1.12.2014, inquadrato come apprendista autista al livello 4S del CCNL merci logistica, in qualità di addetto alla conduzione di autoveicoli e al montaggio;
- che, in spregio a quanto indicato nel contratto di assunzione, la società Bird Logistic soc. coop. non aveva in realtà mai offerto formazione, endo-aziendale e extra aziendale, ad esso ricorrente né tanto meno affiancamento, né gli aveva mai consegnato alcun piano formativo individuale (cosiddetto PFI);
- di essere sempre stato impiegato nell'appalto relativo al servizio di trasporto e montaggio mobili e arredi per conto della [redacted] srl, oggi [redacted] srl, facente parte del gruppo "[redacted]", appalto cessato all'inizio di maggio 2017;
- che, successivamente alla cessazione dell'appalto della Bird Logistic, il servizio era stato affidato alla [redacted] soc. coop. di cui esso ricorrente era divenuto dipendente;
- che la sede di lavoro di esso ricorrente era sempre stata in Calderara di Reno (BO), via Pradazzo 7, ove all'epoca si trovava il magazzino della committente;
- di aver svolto le mansioni di autista/capo furgone unitamente ad un altro lavoratore, quest'ultimo con mansioni di facchino, consegnando la merce tra Bologna, Ferrara, Modena, Rovigo, Parma, Rimini, Prato, Firenze, Reggio Emilia, Ancona, Pesaro e le relative province e provvedendo, oltre che al carico e scarico della merce dal camion e al relativo trasporto fino al domicilio del cliente, anche al montaggio dei mobili e degli arredi commercializzati dalla committente, sulla base delle schede tecniche della merce, e alla riscossione del corrispettivo, con responsabilità degli eventuali ammanchi.

Ciò premesso, anzitutto lamentava l'illegittimità del rapporto di apprendistato, sul rilievo che esso ricorrente aveva svolto le mansioni descritte in narrativa senza aver ricevuto alcuna formazione specifica né endo-aziendale né extra-aziendale, in violazione degli artt. 2 e 4 dlgs. 167/2011 applicabile all'epoca dei fatti, dell'art. 29 legge regionale Emilia - Romagna n. 17/2005 e del contratto collettivo, precisando che, peraltro, egli era già un lavoratore esperto nelle mansioni all'epoca dell'assunzione da parte della cooperativa convenuta e, dunque, in ogni caso, non avrebbe avuto necessità di alcun addestramento o affiancamento.

Deduceva altresì che, nel contratto di lavoro, non era allegato (né peraltro menzionato) il piano formativo individuale e risultava indicato il nome di un presunto tutor che in realtà non lo aveva mai affiancato, con ulteriore violazione anche dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1° d.lgs. 167/2011 e dell'art. 57 del CCNL.

Affermava poi che, nel corso del rapporto lavorativo, esso ricorrente aveva svolto mansioni superiori e non corrispondenti al suo formale inquadramento nel 4S° livello CCNL logistica,



trasporto, merci e spedizione 2013; maturando di conseguenza il diritto ad essere inquadrato nel superiore 3° livello e alle conseguenti differenze retributive.

Deduceva altresì di aver svolto sistematicamente e quotidianamente lavoro straordinario, mai retribuito, e trasferte in misura ampiamente superiore a quella retribuita dal datore di lavoro.

Esponeva altresì che tra le sue mansioni rientrava quella di ricevere il pagamento della merce consegnata, di tal che egli aveva maturato il diritto al riconoscimento della cd indennità di cassa riconosciuta dalla contrattazione collettiva ai lavoratori aventi normalmente maneggio di denaro.

Precisato che di tali differenze retributive rispondeva in solido, ex art. 29 D.LGS. N°276/2003, la committente chiedeva che il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse le società convenute, in via esclusiva e/o in solido fra loro, a corrispondere ad esso ricorrente le sopradette differenze retributive, che quantificava in complessivi euro 15.062,36 lordi a titolo di differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento, da lavoro straordinario e indennità di cassa (con ricalcolo dell'importo dovuto a titolo di tfr per la differenza di livello di inquadramento), oltre a netti a titolo di indennità di trasferta non corrisposta, come da conteggi sindacali allegati al ricorso.

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dal dovuto al saldo, e con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio la sol. in via preliminare eccependo la *"inammissibilità delle domande svolte e delle prove orali richieste dal ricorrente. Genericità, indeterminatezza e difetto di allegazione/prova del ricorso introduttivo"*.

Sotto ulteriore profilo, eccepiva la decadenza del ricorrente, ex art. 29 Dlgs N°276/2003, per tutto il periodo antecedente ai due anni dalla cessazione dell'appalto.

Eccepiva poi la estraneità di essa resistente alle specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, avendo solamente affidato il servizio logistico alla società la quale era stata la formale ed effettiva datrice di lavoro del ricorrente.

Eccepiva inoltre che le differenze retributive richieste dal ricorrente esulavano dal campo di applicazione dell'art. 29, 2° comma, del D.lgs. n. 276/2003, in quanto riguardanti *"trattamenti retributivi"* non effettivi e legati a specifiche e presunte vicende lavorative, sconosciute ad essa resistente, quali ad esempio l'indennità per lavoro straordinario e l'indennità di cassa.

Contestava i conteggi acclusi al ricorso, in quanto *"ictu oculi erronei in quanto redatti su parametri retributivi e criteri di calcolo errati"*.

Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio.

La società s.c. in liquidazione rimaneva contumace.

All'udienza del 4 febbraio 2020 la convenuta depositava visura CCIAA attestante la cancellazione della dal registro imprese in data 18.06.19 e il Giudice dichiarava la interruzione del giudizio.

Alla riassunzione provvedeva il ricorrente con ricorso depositato in data 9.3.2020, riassumendo la causa nei confronti di srl e del sig. già liquidatore della società



Si costituiva nuovamente nel giudizio riassunto la I ..... eccependo preliminarmente che, a seguito della cancellazione della ..... dal registro delle imprese, il giudizio andava riassunto, entro i termini perentori di legge, nei confronti dei soci della cooperativa estinta e non anche nei confronti del suo liquidatore, come erroneamente fatto dal ricorrente; eccepiva pertanto l'intervenuta estinzione del giudizio, per non essere stato tempestivamente riassunto nei confronti dei successori della cooperativa estinta, litisconsorti necessari.

Riproponeva per il resto le difese già esposte nella propria memoria di costituzione.

Concesso alle parti un termine per note difensive sulla questione, con ordinanza in data 4.11.2020 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della cancellata ..... soc. coop., onerando dell'incombente la parte ricorrente la quale vi provvedeva mediante notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c..

La causa veniva poi istruita con l'assunzione dei testi indicati dal ricorrente.

All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione, previa concessione di termine per note conclusive.

Infine, all'udienza del 2.12.2021, la causa veniva decisa con sentenza contestuale.

-----  
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione della convenuta I ..... , di nullità della notifica per pubblici proclami effettuata dal ricorrente nei confronti dei soci della estinta I ..... , stante il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 150 c.p.c., trattandosi di questione processuale sulla quale il Giudice istruttore si è riservato di decidere unitamente al merito.

L'eccezione è fondata.

Ed invero, la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 150 cod. proc. civ. sia nel caso in cui essa si renda necessaria a causa delle difficoltà dovute all'elevato numero di destinatari, sia nel caso in cui dipenda dalle difficoltà insite nell'identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e deve essere autorizzata dal capo dell'Ufficio giudiziario, previo parere del pubblico ministero.

Nel caso che occupa, invece, la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata, senza il previsto parere del PM, dal GOT delegato alla istruzione della causa e pertanto deve ritenersi nulla se non inesistente, come eccepito dalla I .....

Tuttavia, diversamente da quanto vorrebbe quest'ultima, dalla nullità della notifica per pubblici proclami non discende la estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Sul punto giova anzitutto rammentare che, com'è noto, l'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno inciso sia sul profilo processuale che sull'ambito di operatività e sui presupposti della solidarietà a carico del committente per crediti da lavoro maturati dai dipendenti dell'impresa appaltatrice (per la ricognizione delle modifiche legislative via via intervenute si rinvia a Cass. 7/12/2018 n. 31768).

Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero di sussidiarietà (per la previsione di un beneficio di escussione) la responsabilità della impresa committente, in caso di appalto di opere o di



servizi, la natura sostanziale di tale responsabilità ai sensi dell'art. 29, secondo comma 276/2003 comporta l'applicazione del regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore (Cass. 13/2/2019 n. 4237, in motivazione).

Da tanto deriva, premesso che è pacifico il periodo di lavoro (da dicembre 2014 a maggio 2017) al quale si riferiscono le somme richieste dal lavoratore, è corretta l'affermazione della convenuta

i, secondo cui alla fattispecie si applica l'art. 29 d. lgs. 276/2003 cit., nel testo applicabile *ratione temporis* (ossia quello risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, entrata in vigore il 18 luglio 2012) che contemplava sia il *beneficium excussionis* sia un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore, prevedendo che “*Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori*”.

Ciò posto, occorre anzitutto rilevare che il ricorrente ha dato puntuale esecuzione alla norma sopra citata, convenendo in giudizio tanto la committente [...] quanto la appaltatrice [...] soc. coop. la quale tuttavia, nel corso del giudizio, è stata cancellata dal registro delle imprese, con conseguente estinzione.

Va altresì rilevato che, a seguito della pronuncia di interruzione del giudizio, il ricorrente ha riassunto la lite sia nei confronti della committente [...] sia nei confronti del liquidatore della cessata [...] sua ex datrice di lavoro.

A fronte della eccezione della convenuta [...] di erroneità della riassunzione nei confronti del liquidatore, in quanto soggetto privo della qualità di successore *ex lege* della società estinta, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti dei soci della estinta Bird Logistic.

*Re melius perpensa*, ritiene tuttavia il giudicante che non ricorra, nel caso di specie, una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la committente e i soci della appaltatrice estinta (litisconsorzio che ricorreva, invece, tra la committente e appaltatrice ai sensi dell'art. 29 nel testo applicabile *ratione temporis*, come sopra chiarito).

Ed invero, le Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 6070/13, 6071/13 e 6072/13, hanno precisato che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificerebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti *pendente societate*, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia.

In sostanza, laddove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di merito, i soci, successori della società, subentrano (Cass. S.U. n. 6070/2013) nella legittimazione processuale facente capo



all'ente la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., ma lo fanno soltanto se e nella misura in cui possano essere chiamati a rispondere dei debiti sociali o possano far valere i crediti della società estinta.

La Suprema Corte (Cass., Sez. V, 16/05/2012, n. 7676 ; Cass., Sez. VI-V, 28/03/2018, n. 7724; Cass., Sez. VI-V, 22/03/2018, n. 7236; Cass., Sez. VI-V, 23/11/2016, n. 23916), ha infatti osservato che, se come risulta dal tenore testuale dell'art. 2495, comma 2, c.c. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società, *"il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo (vale a dire la sua legittimazione passiva), e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa"* (Cass., Sez. V, 26/06/2015, n. 13259).

Ebbene, nel caso che occupa, il sig. Orendt non solo non ha allegato né provato il presupposto della responsabilità dei soci della cooperativa estinta ma, al contrario, ha espressamente negato la ricorrenza di tale presupposto e ha depositato il bilancio finale di liquidazione della società cooperativa (all. A alle note autorizzate depositate in data 5.10.2020) da cui emerge che detto bilancio si è chiuso con una perdita totale di €54.692,00, e che conseguentemente la società non ha dato corso ad alcun riparto dell'attivo tra i soci (circostanze queste che la non ha in alcun modo contestato).

Come dedotto dal ricorrente, pertanto, non ricorrono nel caso di specie i presupposti normativi per il trasferimento ai soci dei debiti sociali, di tal che l'evocazione in giudizio dei soci stessi risulterebbe priva di qualsivoglia utilità, non potendo il ricorrente vantare alcuna pretesa nei confronti di costoro, né la committente giovarsi del beneficio di escussione preventiva previsto in suo favore.

Non sussistendo, sulla scorta delle considerazioni di prece, la legittimazione passiva dei soci della cessata E, la loro mancata evocazione in giudizio – nella specie, conseguente alla ritenuta nullità della notifica per pubblici proclami – non produce alcun effetto sulla rituale instaurazione del contraddittorio, che resta validamente instaurato nei soli confronti della committente, né sulla prosecuzione del giudizio, che appare validamente riassunto nei confronti del (ormai unico) soggetto dotato di legittimazione passiva.

Ciò detto e passando alle questioni preliminari di merito, per quanto riguarda l'eccezione proposta da Ir, inerente un'asserita genericità del ricorso introduttivo, osserva il Tribunale che la stessa appare infondata, posto che dal tenore del ricorso in questione si evincono con chiarezza i fatti posti a fondamento della domanda del ricorrente e le ragioni in diritto che la sostengono.

Infatti il ricorrente afferma di aver svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle attribuitegli con il contratto di apprendistato, di cui comunque contesta la validità, con conseguente diritto all'accertamento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato e al superiore inquadramento; lamenta che nella retribuzione corrispostagli dalla datrice di lavoro cooperativa E non erano ricompresi alcuni istituti contrattuali, quali l'indennità di trasferta e l'indennità di cassa, con conseguente corresponsione di una retribuzione inferiore al dovuto;





lamentata altresì la mancata retribuzione delle ore di straordinario svolte e la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta, sulla scorta delle mansioni superiori asseritamente svolte.

Ebbene, tutte le voci richieste in ricorso hanno natura strettamente retributiva e rientrano pertanto nell'ambito di operatività dell'art. 29, co.2, D. Lgs. 276/2003.

Tale ultima norma prevede che, in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori "i trattamenti retributivi", comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Come chiarito dalla Suprema Corte, la specifica *ratio* della disposizione in esame - rimasta inalterata pur nel susseguirsi delle varie modifiche della norma - è rappresentata dalla esigenza di incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale e dalla esigenza, al contempo, di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si risolvano in un pregiudizio a danno dei lavoratori (*ex plurimis*, Cass. 15756/19).

Con riferimento all'ambito dei crediti da lavoro coperti dalla garanzia della solidarietà, la Cassazione ha puntualizzato più volte che essa concerne i crediti aventi natura strettamente retributiva (*ex plurimis*, Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass. 31768/2018, Cass. 19/05/2016 n. 10354; Cass. 15756/19).

Ebbene, tali sono sicuramente i crediti relativi ai compensi per lavoro straordinario, per differente inquadramento, per indennità di cassa e di trasferta; restando, d'altro canto, del tutto irrilevante il fatto che la resistente sia estranea alle concrete modalità esecutive del rapporto di lavoro, ove si consideri che la domanda attorea non si fonda su una (mai allegata) ingerenza della committente nell'esecuzione dell'appalto né su una (anche questa mai dedotta) scissione tra titolarità formale e titolarità sostanziale del rapporto, bensì unicamente sullo speciale regime di solidarietà previsto dall'art. 29 co.2, D. Lgs. 276/2003.

Sulla scorta di tale norma, ai fini di far valere la responsabilità solidale del committente, è necessario che il lavoratore provi - unicamente - il contratto di appalto tra committente e appaltatore e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultimo, nonché di essere stato impiegato nei lavori appaltati (cfr., in tal senso, recentemente, Cass. civ., sez. lav., 09-08-2016 N°16833, Cass. civ., sez. lav. 19.05.2016 N°10354).

Nel caso di specie, la sussistenza di un contratto di appalto di servizi tra la odierna resistente

e la cooperativa già datrice di lavoro del ricorrente, è pacifica e dimostrata *per tabulas*, come pure è pacifica e comunque è stata ampiamente confermata dall'istruttoria l'adibizione esclusiva del ricorrente all'appalto *de quo*.

Parimenti infondata l'eccezione di decadenza proposta dalla convenuta.



Ed invero, dalle stesse allegazioni di parte convenuta (vedasi pag. 11 memoria di costituzione) risulta che la coo , presso la quale era impiegato il ricorrente, aveva stipulato con la società (oggi l ) una serie di contratti di appalto di servizi di trasporto e montaggio riguardanti il periodo dal 1.12.2014 al 28.2.2018 (doc. 5 res.)

Ne discende che il ricorrente non è incorso in decadenza, avendo depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio (in data 10.6.2019) quando il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto (avvenuta il 28.2.2018) non era ancora spirato.

Per ragioni di completezza si osserva che, anche qualora volesse farsi decorrere il termine biennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (pacificamente avvenuta nel maggio 2017), comunque la decadenza sarebbe stata interrotta con la richiesta di tentativo di conciliazione del 16.4.2019 (doc. 7 ric.).

Ciò posto e venendo al merito, quanto alla lamentata illegittimità/nullità del contratto di apprendistato intercorso tra il ricorrente e al e alla domanda di riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel superiore 3° livello del CCNL applicato al rapporto, giova preliminarmente rilevare che il contratto di lavoro stipulato dalle parti (doc. 2 ric.) prevede l'instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante full time con durata dal 15.5.2015 al 16.5.2018, con inquadramento nel livello 4S del CCNL merci logistica e mansioni di "montatore con mansioni di guida".

Il contratto indica poi un tutor nella persona di

Visto il generale richiamo contenuto nel contratto individuale alle disposizioni del CCNL Merci e Logistica, si deve ritenere che detto apprendistato trovi la sua regolamentazione nell'art. 57 del predetto CCNL il quale prevede, in attuazione del DLgs 167/2011, che il contratto di apprendistato professionalizzante possa essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

La norma pattizia dispone altresì che il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati:

- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo;
- la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.

Inoltre, la contrattazione collettiva prescrive che *"Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un "Tutor". Per quanto concerne l'apprendistato professionalizzante per i profili degli autisti inquadrati nei livelli 3° super, 3° super junior (rif. art. 11- quater), 3° (3° e 4° per c.c.n.l. Assologistica) e 4°, considerando che per la guida dei veicoli industriali è già necessario il possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneità tecnica, le parti concordano che quanto previsto dal presente comma sia realizzato prescindendo dall'affiancamento fisico del tutor. Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista*





dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011) per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; tale formazione sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, prevista dalle regioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali (art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 167/2011)".

Ebbene, nel caso di specie anzitutto non risulta prodotto da alcuna delle parti il piano formativo, che non è comunque inserito all'interno del contratto di lavoro, come invece previsto dalle disposizioni sopra richiamate.

Non risulta documentata né provata l'istruzione teorica che sarebbe stata praticata al ricorrente, né tanto meno risulta una sua partecipazione a corsi pubblici, in relazione alla professionalità da conseguire.

Dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale è poi emerso che il ricorrente è stato affiancato da "una persona che insegnava (...) come svolgere il lavoro" solo per un periodo (vedasi deposizione del teste 1 che non è stato in grado di indicare la durata dell'affiancamento), mentre per il restante periodo ha lavorato in autonomia (vedasi deposizione del teste 2 che ha dichiarato: "Non ha mai visto il ricorrente fare formazione o essere affiancato da un tutor. Non so se il ricorrente aveva già esperienza come autista prima di iniziare a lavorare con me. Quando io arrivai lui era già capo furgone").

Il complesso di tali deposizioni porta quindi ad escludere che il ricorrente sia stato affiancato da un tutor "per tutta la durata del contratto", come previsto dall'art. 57 del CCNL.

Ne discende che il rapporto tra le parti è stato simulatamente formalizzato come Apprendistato Professionalizzante, ma si è di fatto svolto in assenza di piano formativo individuale, in assenza per gran parte del periodo di tutor aziendale, e senza alcuna attività formativa da parte del datore di lavoro, con svolgimento da parte del ricorrente della normale attività svolta da qualunque lavoratore neo assunto (peraltro, nella specie, già dotato di esperienza nel settore, come riferito dal teste Tiba). Quanto poi all'inquadramento, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del superiore 3° livello dall'inizio della prestazione lavorativa, in luogo del livello 4S formalmente riconosciutogli dal datore.

Ebbene, secondo il CCNL di settore (doc. 8 ric.), appartengono al 4S° livello "i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia".

Tra le figure professionali appartenenti a questo livello rientrano, quanto agli Operai:

- operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la



movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;

- gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
- lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
- altri autisti non compresi nel 3° livello super e nel 3° livello;
- preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
- facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico-pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico-scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali (c.c.n.l. trasporto merci);
- operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
- bilancisti addetti alle bilance automatiche;
- addetti alla conduzione di nastri trasportatori;
- personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
- aiuto macchinisti frigoristi;
- trattoristi (c.c.n.l. Assologistica);
- carrellisti (c.c.n.l. Assologistica);
- attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
- altri capisquadra.

Appartengono invece al superiore 3° livello, rivendicato in questa sede dal ricorrente, *“i lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.”*

Tra i profili esemplificativi si segnalano, per quanto qui di interesse, i seguenti:

- **capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio** ed ai trasporti eccezionali (...);
- lavoratori che possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze professionali svolgono funzioni di: muratori provetti, **falegnami provetti**, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;



- esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima, per l'imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie.

Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che il ricorrente, in equipaggio con un altro lavoratore avente le inferiori mansioni di facchino, svolgeva le mansioni di autista/capo furgone e provvedeva al carico della merce sul camion, al trasporto della merce fino agli indirizzi dei clienti, allo scarico dei colli e al montaggio dei mobili e degli arredi commercializzati dalla committente (società del gruppo .....), sulla base delle schede tecniche di cui la mobilia era corredata, ove necessario procedendo anche agli opportuni adattamenti; provvedeva anche a registrare sul tablet in dotazione le consegne, le eventuali segnalazioni di problematiche e il metodo di pagamento prescelto dal cliente; infine, si occupava di incassare i pagamenti in contanti o mediante assegno, rimettendo a fine giornata l'incasso nelle mani del proprio responsabile (vedasi testimonianze di T .....).

Diversamente da quanto vorrebbe la società resistente, il teste T ..... non può ritenersi inattendibile per il solo fatto di aver promosso a sua volta analogo ricorso per differenze retributive nei confronti di ......

Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa, non comporta l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass., 13 agosto 1987, n. 6932), mentre sulla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze di prove ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass., 7 novembre 2000, n. 14472; 10 maggio 2000, n. 6023).

Nel caso di specie, la dichiarazione del teste ..... appare precisa, scevra da contraddizioni intrinseche ed estrinseche e comunque risulta pienamente confermata dalla deposizione dell'altro teste, ..... il quale non consta avere contenziosi pendenti con le odierne convenute.

In mancanza di qualsivoglia risultanza istruttoria di segno contrario, non vi è pertanto motivo di ritenere le predette deposizioni inattendibili.

Ciò detto, dall'istruttoria è emerso che il complesso di attività svolte dal ricorrente, come sopra descritte, ed in particolare l'attività di capo squadra addetto al trasporto e montaggio della mobilia, rientrano appieno nella declaratoria relativa al terzo livello del C.C.N.L. Logistica, e ciò in particolare ove si consideri l'evidente autonomia del ricorrente nella esecuzione delle sue mansioni e nell'adattamento delle procedure e istruzioni ricevute alle concrete situazioni di lavoro e alle necessità della clientela.

Ed invero, l'attività del ricorrente non era limitata al trasporto di mobilia, ma si estendeva anche al montaggio della stessa secondo le schede tecniche che però, come confermato dai testi, potevano



richiedere adattamenti e modifiche; inoltre, il ricorrente svolgeva mansioni di capo squadra, coordinando l'attività del collega avente mansioni inferiori, e incassava i pagamenti.

Pertanto, ritenuta l'illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto tra il [redacted] e la [redacted], deve accertarsi, come richiesto, che tra le parti è intercorso fin dall'assunzione un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni rientranti nella declaratoria contrattuale del 3° Livello C.C.N.L. Logistica, con conseguente diritto alle relative differenze retributive (che si quantificano, alla luce dei conteggi allegati al ricorso, in €. 7614,60 lordi) e con svolgimento di molte ore di lavoro straordinario.

Quanto a tale ultimo profilo, giova preliminarmente rammentare che incombe sul lavoratore che aziona il diritto al pagamento di compensi per il lavoro straordinario prestato, l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa, secondo la regola dettata dall'art. 2697 c.c..

Ciò premesso, va sottolineato che nella giurisprudenza della Suprema Corte si rinviene anche la precisazione che, se è vero che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e che non può farsi ricorso al criterio equitativo dell'art. 432 c.p.c., è però perfettamente ammissibile la possibilità di valutare gli elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale, ed è, questo, un tipo di valutazione completamente diverso da quello equitativo, non affetto, quindi, da illegittimità (Cass. 8 novembre 1995, n. 11615; 9 novembre 1999, n. 12884).

Nel caso di specie, dalle deposizioni dei testi escussi emerge la sicura prova della sistematica effettuazione da parte del ricorrente di numerose ore di lavoro straordinario ulteriori rispetto a quello conteggiate e retribuite nelle buste paga prodotte in atti.

Ed invero, il teste [redacted] sull'orario di lavoro ha riferito: *“Confermo il cap.18, in media ci occupavamo di consegnare 8 o 9 clienti al giorno e la sera non rientravamo mai prima delle 17 o 18. Arrivavamo in magazzino al mattino sempre alle 6 e facevamo 11 /12 ore di lavoro al giorno. Lavoravamo 6 giorni a settimana dal lunedì al sabato”*.

Il teste [redacted] ha a sua volta dichiarato: *“Confermo il cap.18, in media ci occupavamo di consegnare 5 o 6 o più clienti al giorno e la sera non rientravamo mai prima delle 18. Arrivavamo in magazzino al mattino sempre alle 6 e facevamo 12 /13 ore di lavoro al giorno. Lavoravamo 6 giorni a settimana dal lunedì al sabato.”*

Le deposizioni trovano riscontro negli ordini di lavoro prodotti in atti (doc. 6 ric.), riconosciuti dai testi, da cui risultano i giorni e gli orari di inizio e fine delle varie consegne programmate presso la clientela: da tali ordini si evince che la prima consegna era programmata normalmente tre le ore 8.00 e le ore 9.00 (orario di arrivo presso il cliente), il che logicamente implica che la giornata lavorativa del ricorrente iniziasse almeno una se non due ore prima, dovendo la consegna essere necessariamente preceduta dalle attività di carico della merce nel camion e di trasporto fino all'indirizzo del cliente. Dai medesimi ordini di lavoro emerge altresì che l'ultima consegna poteva terminare anche alle ore 19.00, o alle 19.30 o perfino alle 20.00, orario che – si badi bene - non



segnava però il termine della giornata lavorativa, dovendo il ricorrente riportare il camion presso il magazzino e differenziare i rifiuti presenti nel furgone.

Sulla scorta delle concordi deposizioni dei testi (che hanno riferito rispettivamente che mediamente le ore di lavoro erano 11/12 o 12/13, a fronte delle 8 ore contrattualmente previste) e della documentazione in atti, deve ritenersi quindi provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto le ore di straordinario calcolate nei conteggi sindacali allegati al ricorso, elaborati sulla scorta delle risultanze degli ordini di lavoro già citati (doc. 6 ric.), con conseguente diritto del ricorrente al riconoscimento, a titolo di retribuzioni per lavoro straordinario, del complessivo importo di euro 5299,59 lordi.

Tali somme sono determinate con riferimento ai conteggi depositati dal ricorrente in allegato all'atto introduttivo, che non sono stati specificamente contestati dalla controparte, la quale si è limitata ad eccepirne del tutto genericamente la erroneità.

Alla luce dell'istruttoria svolta, risultano del pari dovute le differenze retributive richieste a titolo di indennità di cassa, pari ad €. 1581,12 (vedasi conteggi sindacali allegati al ricorso).

Ed invero, i testi escussi hanno concordemente riferito che tra le mansioni del ricorrente, nella sua qualità di capo squadra, rientrava anche quella di riscuotere presso la clientela il prezzo del merci consegnate, in contanti o per assegni o tramite pagamento elettronico. I testi hanno altresì confermato che il ricorrente rispondeva degli incassi e degli eventuali ammanchi (teste : *“Per quanto attiene gli incassi eravamo responsabili del denaro ricevuto fino all'effettiva consegna, Se vi erano ammanchi ci venivano trattenuto dalla busta paga.”*).

Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che il ricorrente avesse diritto all'indennità di cassa, che l'art. 15 del CCNL applicato al rapporto prevede in favore dei lavoratori aventi *“normalmente maneggio di denaro”*, salvo che l'azienda li abbia preventivamente esonerati per iscritto da ogni responsabilità per eventuali mancanze nella resa dei conti, circostanza quest'ultima che non solo non è stata dedotta né provata, ma che risulta anche evidentemente esclusa dal tenore della deposizione del teste .

Merita parimenti accoglimento la domanda di riconoscimento dell'importo di €. 2642,12 netti a titolo di indennità di trasferta.

Sul punto si osserva l'art 62 del CCNL applicato al rapporto prevede che: *“il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano”*.

Secondo quanto allegato dal ricorrente e non contestato in alcun modo dalla committente

il contratto individuale di lavoro concluso fra le parti, all'art. 5, prevedeva poi che *“in deroga alla disciplina del CCNL applicato al rapporto di lavoro e come trattamento di miglior favore tenuto conto delle Sue mansioni di Montatore con mansioni di guida, l'indennità di trasferta, a prescindere dalla durata effettiva della prestazione lavorativa, Le sarà erogata nella misura di € 46,48 se trasferta Italia ed € 77,47 se trasferta estero”* (doc. 2 ric.).





Ne discende che il ricorrente aveva diritto a percepire l'indennità di trasferta, nella misura di €. 46,48, per ogni giornata lavorativa in cui avesse svolto attività di trasporto e consegna in territorio extra urbano, ossia al di fuori del Comune di Calderara di Reno, ove era fissata la sua sede di lavoro, e ciò a prescindere dalla durata effettiva del tempo trascorso fuori sede.

Ciò premesso, l'istruttoria ha provato che il ricorrente svolgeva usualmente la propria attività lavorativa in territorio extra urbano, effettuando consegne in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna e anche fuori Regione, in Toscana, in Veneto e nelle Marche.

Data l'estensione del territorio ove consegnava la merce e, di converso, la limitata dimensione Comune di Calderara di Reno (fatto questo notorio), considerato altresì che, da quanto emerge dagli ordini di lavoro e dall'istruttoria, era usuale che il ricorrente effettuasse più consegne nella stessa giornata lavorativa, può ragionevolmente presumersi che egli abbia effettuato almeno una consegna in territorio extra urbano ogni giorno lavorativo.

Al ricorrente vanno pertanto riconosciute le differenze retributive quantificate nei conteggi sindacali allegati, che parte resistente non ha specificamente contestato.

Conclusivamente, pertanto, deve essere dichiarato che [redacted] è rimasto creditore della complessiva somma di Euro 15.062,32 lordi a titolo di differenze retributive da errato inquadramento, lavoro straordinario e di indennità di cassa, nonché della somma di euro 2.624,12 netti a titolo di indennità di trasferta.

Come già si è detto, la società resistente è solidalmente responsabile nei confronti del ricorrente, ex art. 29 D.lgs N°276/2003, per tali residue competenze retributive, posto che le stesse sono inerenti ad attività lavorativa svolta nell'ambito dell'appalto tra la società datrice di lavoro Bird Logistic s.c. e Iris Mobili.

Pertanto, la convenuta [redacted] srl va condannata al pagamento in favore del ricorrente dei predetti importi, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla mora al saldo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014, valori medi per ogni fase.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza disattesa e respinta:

- dichiara che tra [redacted] e la societ. [redacted] oggi cancellata, si è svolto un ordinario rapporto di lavoro subordinato, dall'assunzione al termine del rapporto, con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni rientranti nel livello 3° C.C.N.L. Merci Logistica;
- condanna la convenuta società [redacted] in qualità di committente dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 D Lgs 267/2003, a corrispondere al ricorrente le relative differenze retributive, di cui €. 15.062,32 lordi a titolo di differenze retributive derivanti da errato inquadramento, lavoro straordinario e indennità di cassa ed € 2.624,12 netti a titolo di indennità di trasferta, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo;



- Dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti della cessata  
coop., per intervenuta estinzione della predetta società;
- Condannare [redacted] srl alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che  
liquida in [redacted] per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa  
come per legge.

Bologna il 02/12/2021

Il Giudice  
Chiara Zompi

